



Delibera della Giunta Regionale n. 898 del 14/12/2010

A.G.C. 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti

Settore 2 Gestione

Oggetto dell'Atto:

RATIFICA PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE PUGLIA E REGIONE CAMPANIA PER IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI STIR DELLA REGIONE CAMPANIA PRESSO IMPIANTI DI DISCARICA DELLA REGIONE PUGLIA STIPULATO A BARI IL 3 DICEMBRE 2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 avente ad oggetto *“Norme in materia ambientale”*, nel disciplinare lo smaltimento dei rifiuti, all'art. 182, comma 5, ha disposto che *“è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. Sono esclusi dal divieto le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero per le quali è sempre permessa la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero”*;
- b. la L.R. n. 4 del 28 marzo 2007 e s.m.i. avente ad oggetto *“Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*, ha previsto all'art. 7 comma 1, lettera r) che sono di competenza della Regione, nel rispetto della normativa statale, *“la stipulazione di accordi di programma o di convenzioni con altre regioni al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento in altre regioni di rifiuti urbani prodotti in Campania e viceversa, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/06, articolo 182. In tale ultima ipotesi la stipulazione degli accordi di programma o convenzioni è preceduta da concertazione con le province e i comuni interessati, residuando, in caso di disaccordo, alla regione, il potere di adottare le determinazioni finali”*;
- c. la legge 26 febbraio 2010, n. 26 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile”*. agli artt. 2 e 4, ha istituito l'Unità Operativa della Presidenza del Consiglio (PCM) – Dipartimento Protezione Civile) DPC, per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania;
- d. con D.L. 26 Novembre 2010 n. 196 sono state emanate *“disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti”* ;
- e. tale decreto prevede, all'art. 1 comma 7, che: *“fino alla completa realizzazione degli impianti necessari per la chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella Regione Campania ove si verifichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, il Governo promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni; L'attuazione del presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*;

CONSIDERATO CHE

- a. l'Unità Operativa della Presidenza del Consiglio (PCM) – Dipartimento Protezione Civile) DPC, istituita ai sensi degli artt. 2 e 4 della citata legge 26 febbraio 2010 n. 26, ha pubblicato sul supplemento n° 97 della Gazzetta Ufficiale della Unione Europea del 23/08/2010 un bando di gara per appaltare un servizio di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi cod. CER 19.12.12 relativi alla frazione organica prodotta e stoccata negli STIR della regione Campania;
- b. nel succitato bando è previsto che la realizzazione dell'Appalto è subordinata alla stipula di un protocollo di intesa tra le Regioni interessate e la Regione Campania;

- c. a tal uopo, la Regione Campania, attraverso gli uffici dell'AGC 21, con nota prot. 0710036 del 01/09/2010, ha chiesto a tutte le Regioni italiane la preliminare disponibilità alla sottoscrizione di un eventuale Accordo;
- d. alla scadenza di tale bando, l'Unità Operativa della PCM – DPC, con nota prot. n° DPC/UOP/0074618 del 18/10/2010, nell'ambito delle attività di supporto, ha comunicato alla Regione Campania che il Consorzio CITE, operante in raccordo con alcune discariche site nella Regione Puglia, è risultato aggiudicatario del servizio e che, pertanto, occorre porre in essere le attività funzionali alla stipula del Protocollo di intesa con la Regione di riferimento per consentire l'affidamento della gara;
- e. il predetto Consorzio ha indicato, quali impianti finali di smaltimento finale, le discariche di Ecolavante s.p.a. di Grottaglie, Italcave s.p.a. di Taranto, Vergine s.p.a. di Taranto;
- f. riscontrata la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con le strutture e le dotazioni esistenti, il Governo, in attuazione del D.L. 26 Novembre 2010 n. 196, ha convocato presso il MATTM, su richiesta della Regione Campania, in data 29/11/2010 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- a. in tale seduta è stato sancito l'accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche fuori regione e si è demandato ad un successivo tavolo tecnico l'individuazione delle condizioni e delle quantità di rifiuti della Regione Campania che ciascuna regione potrà accogliere negli impianti disponibili sul proprio territorio;
- b. nel corso di tale tavolo tecnico, tenutosi presso il Ministero dell'ambiente in data 01/12/2010 i rappresentanti della Regione Puglia, verificato lo stato della situazione impiantistica regionale, hanno manifestato la propria disponibilità a ricevere in impianti situati nel proprio territorio i rifiuti aventi codici CER 19.12.12 e CER 19.05.01, derivanti dagli stabilimenti di tritovagliatura della regione Campania per un quantitativo medio giornaliero di circa 500 tonnellate, distribuito su un periodo di circa tre mesi;
- c. nella stessa sede i rappresentanti della Regione Puglia hanno segnalato di aver già convocato, con nota prot. n. 741 del 30/11/2010, acquisita al prot. gen. Della Regione Campania n. 0959922 del 01/12/2010, per il giorno 3/12/2010, un tavolo tecnico finalizzato alla definizione dell'organizzazione delle attività di rispettiva competenza volte a garantire la migliore gestione dei conferimenti provenienti dalla Regione Campania presso le discariche pugliesi ubicate nella Provincia di Taranto;
- d. effettivamente nella data fissata si è tenuto a Bari un incontro tra l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia, Dott. Lorenzo Nicastro e l'Assessore all'ecologia della Regione Campania Prof. Giovanni Romano, entrambi delegati dai rispettivi Presidenti, nel corso del quale è stato stipulato un *protocollo di intesa per il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dagli impianti STIR della regione Campania presso impianti di discarica della regione Puglia* con il quale sono state definite le modalità operative per l'attività in parola ed il cui verbale è stato trasmesso alla Regione Campania trasmesso in pari data alla Regione Campania con nota n. 15399 in pari data;
- e. la Provincia di destinazione è stata consultata al riguardo ed ha espresso parere positivo;
- f. all'art. 3 (Caratteristiche e provenienza dei rifiuti) è previsto che: *“la Regione Campania, anche attraverso l'Unità operativa e l'ARPA Campania, si impegna a garantire la sorveglianza sulla conformità dei rifiuti alle previsioni di cui al presente articolo.”*;
- g. all'art. 4 (Modalità di controllo dei rifiuti prima del carico sui mezzi di trasporto) è previsto che:
- h. *“La caratterizzazione di base e la misura dell'Indice di Respirazione Dinamico dovranno essere condotte da ARPA Campania su lotti omogenei e numerati, di quantità massima nella misura di 2000 tonnellate;*
- i. *Ciascun carico su automezzo, prima della partenza per la Regione Puglia dovrà essere sottoposto a controllo visivo durante l'intera fase di caricamento al fine di escludere la presenza di rifiuti incompatibili da parte di ARPA Campania e/o organi di controllo campani.”*

- j. all'art. 8 (Ristoro ambientale) è stabilito che: *“a titolo di ristoro ambientale la Regione Campania versa ai Comuni di Grottaglie, San Giuseppe di San Marzano, Lizzano, Fragagnano, Monteparano, Statte, Taranto, Faggiano la somma di 500.000 Euro, secondo modalità da concordarsi con gli stessi Enti locali.”*
- k. Il Decreto-Legge 26 novembre 2010, n. 196 (recante *Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti*), all'art. 3 (*Misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato dei rifiuti e di compensazione ambientale*) prevede:
1. *Al fine di consentire le indispensabili iniziative anche di carattere impiantistico volte al coordinamento della complessiva azione gestoria del ciclo dei rifiuti regionale, anche adottando le misure di esercizio del potere sostitutivo previsto a legislazione vigente, nonché per assicurare comunque l'attività di raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti e per l'incremento della raccolta differenziata attraverso iniziative di carattere strutturale, la regione Campania è autorizzata a disporre delle risorse finanziarie necessarie all'esecuzione delle attività di cui sopra, nel limite di 150 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota regionale spettante, annualità 2007/2013.*
 2. *Il comma 12 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è sostituito dal seguente: «12. Agli interventi di compensazione ambientale e bonifica di cui all'Accordo di programma dell'8 aprile 2009 si provvede, nel limite massimo di 282 milioni di euro, a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la parte di competenza dello Stato, pari a 141 milioni di euro, a valere sulla quota assegnata alla stessa Regione, di cui all'articolo 1, punto 1.2, della delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, che viene corrispondentemente ridotta e, per la parte di competenza della regione Campania, pari a 141 milioni di euro, a valere sulle medesime risorse che, per il corrispondente importo, vengono immediatamente trasferite alla stessa Regione.».*
- l. all'art. 9 (Ecotassa) è stabilito che: *“Ai conferimenti oggetto del presente Protocollo di Intesa è applicata l'ecotassa nella misura di 20 euro/tonnellata conferita...”*
- m. la legge 28/12/1995 n. 549, istituendo, all'art. 3, comma 24, il *tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi*, stabilisce, al comma 26, che: *“Soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento”* e che, pertanto, la tassa di smaltimento dei rifiuti non è a carico della Regione Campania;

RITENUTO CHE

- a. risulta necessario prevedere inderogabilmente soluzioni transitorie per lo smaltimento fuori regione dei rifiuti urbani che attualmente non trovano collocazione nella Regione Campania, al fine di scongiurare pericoli alla salute pubblica e all'ambiente, nonché prevenire problemi di ordine pubblico;
- b. i quantitativi che verranno inviati dalla Regione Campania non incidono sostanzialmente sui flussi di rifiuti che vengono smaltiti nelle discariche pugliesi purché compatibili con le possibilità di accettazione delle discariche;
- c. che sussistono i presupposti richiesti dalla normativa vigente per la sottoscrizione di un Protocollo di intesa tra Regione Puglia e Regione Campania per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi dell'art. 182, comma 5, del D.Lgs. n.152/06;

VISTO

- a. il *“Protocollo di intesa tra Regione Puglia e Regione Campania per il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dagli impianti STIR della regione Campania presso impianti di discarica della regione Puglia”* stipulato a Bari il 03/12/2010 e trasmesso con nota n. 15399 in pari data alla Regione Campania con allegato verbale;

- b. il parere favorevole reso dall'Avvocatura regionale con nota prot. n. 0985227 del 9/12/2010 sul Protocollo di intesa di cui alla precedente lett.a., in riscontro alla richiesta di parere inviata con nota prot. 0974510 del 06/12/2010;
- c. la legge 28/12/1995 n. 549;
- d. il D.Lgs. 152/2006 ed, in particolare, l'art. 182, comma 5,;
- e. la L.R. 4/2007 e s.m.i.
- f. Il D.L. 195/2009 convertito con L. 26/2010;
- g. il D.L. 196/2010;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per quanto sopra esposto e che qui s'intende integralmente riportato e trascritto:

- 1) di confermare l'opportunità ed urgenza di dare attuazione a quanto statuito nella seduta del 29/11/2010 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel successivo incontro tecnico del 1°/12/2010 e nel *Protocollo di intesa tra Regione Puglia e Regione Campania per il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dagli impianti STIR della regione Campania presso impianti di discarica della regione Puglia* (per un quantitativo medio giornaliero di circa 500 tonnellate distribuito su un periodo di circa tre mesi) stipulato a Bari il 03/12/2010 tra l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia, Dott. Lorenzo Nicastro e l'Assessore all'ecologia della Regione Campania Prof. Giovanni Romano, trasmesso con nota n. 15399 in pari data alla Regione Campania con allegato verbale, accordo che, allegato alla presente delibera, ne forma parte integrante;
- 2) di ratificare, pertanto, il suddetto *"Protocollo di intesa"* stipulato a Bari il 03/12/2010;
- 3) di affidare all'ARPA Campania, con l'ausilio dell'ISPRA, le necessarie attività di verifica e monitoraggio delle attività e, segnatamente, quelle previste agli artt. 3 e 4 del suddetto Protocollo di intesa;
- 4) di prevedere l'erogazione del ristoro ambientale di cui all'art. 8 del citato Protocollo di intesa a valere sui fondi di cui all'art. 3 del Decreto-Legge 26 novembre 2010, n. 196 demandando all'Area 08 - *Bilancio, ragioneria e tributi* il compito di individuare la relativa UPB con capitolo di spesa all'atto del trasferimento alla Regione dei fondi di cui alla citata norma, precisando che gli oneri di cui all'articolo 9 del protocollo non sono a carico del bilancio regionale;
- 5) di prendere atto che i costi del trasporto e dello smaltimento saranno liquidati dall'Unità Operativa ex artt. 2 e 4 L. 26/2010, giusto *"Contratto per il servizio di smaltimento, incluso caricamento e trasporto fuori regione ed in territorio italiano di 61.000 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi CER 19.12.12 (frazione umida tritovagliata) prodotta e stoccata negli Stabilimenti di tritovagliatura e imballaggio rifiuti urbani (STIR) della regione Campania"* stipulato il 29/11/2010 rep. N. 32;
- 6) di delegare l'A.G.C. 21 – *Programmazione e gestione rifiuti* - alla gestione dell'iter tecnico-amministrativo relativo all'attuazione del suddetto *Protocollo di intesa* con l'ausilio dell'Unità Operativa di cui al precedente punto 5) con esclusione degli aspetti economico-finanziari;
- 7) di inviare copia della presente deliberazione a:
 - 7.1. Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia;
 - 7.2. ISPRA;
 - 7.3. ARPA Puglia;
 - 7.4. ARPA Campania;
 - 7.5. Unità Operativa ex artt. 2 e 4 L. 26/2010;
 - 7.6. Prefetto di Caserta;
 - 7.7. Prefetto di Napoli;
 - 7.8. Prefetto di Salerno;

- 7.9. Amministrazione Provinciale di Caserta;
 - 7.10. Amministrazione Provinciale di Napoli;
 - 7.11. Amministrazione Provinciale di Salerno;
 - 7.12. alla Società della Provincia di Caserta per la gestione dei rifiuti: GISEC;
 - 7.13. alla Società della Provincia di Napoli per la gestione dei rifiuti: Sap.NA;
 - 7.14. alla Società della Provincia di Salerno per la gestione dei rifiuti: EcoAmbiente Salerno;
 - 7.15. all' AGC 08 - *Bilancio, ragioneria e tributi*;
 - 7.16. All'AGC 21 - *Programmazione e gestione rifiuti* della Regione Campania,
 - 7.17. Al Consorzio Interprovinciale Trasporti Ecoambientali (C.I.T.E.);
- 8) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.